



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 dicembre 2010**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0340 (NLE)**

**18041/1/10  
REV 1  
(it,nl,da,es,fi,lv,hu,mt,pl,sl,bg,ro)**

**LIMITE**

**ASIE 83  
PVD 45  
RELEX 1132  
COMER 234  
COASI 223**

**PROPOSTA**

---

N. prop. Comm.:	COM(2010) 699 definitivo/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la **nuova versione** del doc. COM(2010) 699 definitivo.

All.: COM(2010) 699 definitivo/2



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2010  
COM(2010) 699 definitivo/2

**CORRIGENDUM:**

Annule et remplace le document COM(2010) 699 final du 29.11.2010

Concerne uniquement les versions BG, DA, ES, FI, HU, IT, LV, MT, NL, PL, RO et SL

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del [...]

**relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra**

## RELAZIONE

A maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con il Vietnam, sulla base dei negoziati con Thailandia, Indonesia, Singapore, Filippine, Malaysia e Brunei, autorizzati a novembre 2004. I negoziati con il Vietnam sono stati avviati ad Hanoi a novembre 2007 e l'APC è stato siglato dalle Parti il 4 ottobre 2010 a Bruxelles, previa approvazione dell'esito dei risultati da parte del COREPER.

Dopo gli accordi con l'Indonesia e le Filippine, l'APC con il Vietnam è il terzo accordo a essere concluso negli ultimi anni con un paese ASEAN. L'accordo sostituisce l'attuale quadro giuridico del 1995 delineato dall'accordo tra la Comunità europea e il Vietnam e dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, esteso al Vietnam nel 1999.

L'accordo con il Vietnam, che costituisce un'altra pietra miliare verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nel sud-est asiatico, contempla le clausole standard dell'UE in materia di diritti umani, corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta antiterrorismo e attua le politiche UE in materia tributaria e sulla migrazione. L'APC, che costituisce la base di un impegno più efficace dell'Unione e degli Stati membri nei confronti Vietnam per quanto riguarda sviluppo, scambi, economia e giustizia, copre settori quali sanità, ambiente, cambiamenti climatici, energia, istruzione, cultura, lavoro, occupazione, affari sociali, scienza, tecnologia e trasporti. Tra i settori dell'accordo figurano inoltre la cooperazione giudiziaria, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. L'accordo copre inoltre ambiti di particolare interesse nel caso del Vietnam, quali la cooperazione in materia di diritti umani e Stato di diritto, di residuati bellici e di prevenzione delle catastrofi naturali.

La conclusione dell'APC faciliterà infine l'avvio e la conclusione di un accordo di libero scambio con il Vietnam, in linea con l'obiettivo dell'Unione di inscrivere le relazioni tra l'UE e i paesi ASEAN in un quadro economico e politico coerente.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del [...]**

**relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione, di seguito "l'accordo", con la Repubblica socialista del Vietnam.
- (2) È opportuno che l'accordo sia firmato, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Le disposizioni dell'accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto Stati membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato al Vietnam che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto Stati membri dell'UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o l'Irlanda comunicano immediatamente al Vietnam qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

DECIDE:

*Articolo 1*

La firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

**ALLEGATO**

**ACCORDO QUADRO GLOBALE DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA  
L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA  
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA**

L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione",

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso gli "Stati membri",

da una parte, e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM,

dall'altra,

in appresso denominati congiuntamente "le Parti",

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono,

CONSIDERANDO che le Parti ascrivono particolare importanza alla natura globale delle relazioni reciproche, come provato, tra l'altro, dal Piano direttivo per le relazioni tra il Vietnam e l'Unione europea fino al 2010 e orientamenti fino al 2015 adottato dal Vietnam nel 2005 e dalle discussioni tra le Parti che ne sono scaturite,

TENUTO CONTO che, per le Parti, il presente accordo rientra in una più ampia e coerente interazione reciproca governata da accordi sottoscritti da entrambe,

RIBADENDO l'adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite e l'impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani,

RIBADENDO il rispetto per l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità nazionale della Repubblica socialista del Vietnam,

RIBADENDO l'importanza che attribuiscono al principio del buon governo e alla lotta contro la corruzione,

RIBADENDO la volontà di promuovere il progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni ispirandosi al principio dello sviluppo sostenibile e tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale,

CONSIDERANDO che la Corte penale internazionale, che ha il compito di perseguire i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale,

CONSIDERANDO che, concordi sul fatto che la proliferazione delle armi di distruzione di massa minaccia pesantemente la sicurezza internazionale, le Parti intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa,

RICONOSCENDO la necessità di accelerare il disarmo e intensificare l'impegno alla non proliferazione che le Parti hanno assunto sottoscrivendo obblighi internazionali,

IMPEGNANDOSI fermamente a combattere il terrorismo in ogni sua forma, nel rispetto del diritto internazionale, tra cui le norme in materia di diritti umani e il diritto umanitario, e a sviluppare una cooperazione e strumenti internazionali in grado di eliminare il fenomeno in modo efficace e definitivo, e ricordando le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), successivamente esteso al Vietnam nel 1999, e dell'accordo di cooperazione del 17 luglio 1995 tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam,

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le attuali relazioni tra le Parti, al fine di intensificare la cooperazione tra loro, e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse nel rispetto della sovranità, della parità, della non discriminazione, dell'ambiente naturale e nel reciproco vantaggio,

RICONOSCENDO che il Vietnam è un paese in via di sviluppo e tenendo conto del rispettivo livello di sviluppo di ciascuna Parte,

RICONOSCENDO il ruolo centrale della cooperazione allo sviluppo per i paesi in via di sviluppo, soprattutto quelli a reddito basso e medio basso, nel perseguimento della crescita economica e dello sviluppo sostenibili e nella realizzazione piena e tempestiva degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite,

RICONOSCENDO i progressi compiuti dal Vietnam nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio e nell'attuazione della strategia nazionale di sviluppo socioeconomico e tenendo conto che il livello di sviluppo del Vietnam lo posiziona tra i paesi in via di sviluppo a basso reddito,

RICONOSCENDO l'importanza che le Parti ascrivono ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale contenute nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio,

RICONOSCENDO che il commercio contribuisce notevolmente allo sviluppo e tenendo conto dell'importanza dei programmi di preferenze commerciali,

IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici, e a sostenere e applicare efficacemente le norme in materia di lavoro riconosciute internazionalmente e ratificate dalle Parti,

RIBADENDO l'importanza della cooperazione in materia di migrazione,

CONFERMANDO il desiderio di intensificare, in linea con le attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le Parti in base a valori comuni e nel reciproco vantaggio,

CONSTATANDO che le disposizioni dell'accordo, che rientra nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vincolano il

Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## TITOLO I

### NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

#### Articolo 1

#### **Principi generali**

1. Le Parti ribadiscono la loro adesione: ai principi generali del diritto internazionale, come definiti negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite e riaffermati dalla dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1970 relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, e in altri trattati internazionali pertinenti, che evocano tra l'altro lo Stato di diritto e il principio *pacta sunt servanda*; al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani sottoscritti dalle Parti, che ispirano le politiche interne ed estere di entrambe le Parti e costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le Parti ribadiscono l'impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, conformandosi agli obblighi internazionali vigenti cui ciascuna Parte è vincolata. Questa disposizione è un elemento essenziale del presente accordo. Le Parti ribadiscono l'impegno reciproco al Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, alla Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti sottoscritta al forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti del 2005, al Programma d'azione di Accra convenuto al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti e alla Dichiarazione fondamentale di Hanoi sull'efficacia degli aiuti del 2006, finalizzato a potenziare le prestazioni della cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda un maggior svincolo degli aiuti e dispositivi di assistenza più prevedibili.

3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, a collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, tra cui gli obiettivi di sviluppo del millennio.

4. Nel realizzare le attività di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti convengono di tener conto del livello di sviluppo, dei bisogni e delle capacità di ciascuna.

5. Le Parti confermano che il commercio contribuisce in maniera notevole allo sviluppo e che i programmi di preferenze commerciali contribuiscono alla crescita dei paesi in via di sviluppo, tra cui il Vietnam.

6. Le Parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo si svolge nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.

## Articolo 2

### **Obiettivi della cooperazione**

Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e ad estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse, puntando in particolare a:

- a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti;
- b) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse nel reciproco vantaggio;
- c) istituire una cooperazione in tutti i settori commerciali e di investimento di reciproco interesse, nell'intento di favorire flussi di scambi e investimenti sostenibili, evitando e eliminando eventuali ostacoli, in modo coerente e complementare con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future;
- d) avvalersi della cooperazione allo sviluppo per eliminare la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile, far fronte alle sfide emergenti quali i cambiamenti climatici e le malattie trasmissibili, intensificare il processo di riforma economica e prendere parte all'economia mondiale;
- e) sviluppare la cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto, la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, la lotta alla criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di stupefacenti;
- f) favorire la cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, tra cui: diritti umani; politica economica; servizi finanziari; fiscalità; politica industriale, piccole e medie imprese; tecnologie dell'informazione e della comunicazione; scienza e tecnologia; energia; trasporti; pianificazione e sviluppo urbani e regionali; turismo; istruzione e formazione; cultura; cambiamenti climatici; ambiente e risorse naturali; agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale; sanità; statistiche; lavoro, occupazione e affari sociali; riforma della pubblica amministrazione; associazioni e organizzazioni non governative; prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali; parità di genere;
- g) intensificare e incentivare la partecipazione, presente e futura, di entrambe le Parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra Parte;
- h) istituire una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e i residuati bellici;
- i) istituire una cooperazione in materia di lotta al terrorismo;
- j) accentuare il ruolo e la visibilità di ciascuna Parte nella regione dell'altra Parte ricorrendo a mezzi diversi, tra cui gli scambi culturali, l'utilizzo delle tecnologie informatiche e l'istruzione;
- k) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni anche tramite la cooperazione tra organizzazioni quali think-tank, università, imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività.

### Articolo 3

#### **Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali**

1. Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, tra cui l'ONU, relative agenzie e organizzazioni, il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

2. Le Parti convengono inoltre che la cooperazione nei suddetti ambiti, sempre che consensuale, sarà promossa tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attività connesse che vedano coinvolti think-tanks, università, organizzazioni non governative, imprese e media.

### Articolo 4

#### **Cooperazione bilaterale e regionale**

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione di cui al presente accordo, e riservando debita centralità e attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le Parti agiscono al fine di ottimizzare l'impatto su tutti gli interessati e favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre iniziative che vedono coinvolte l'Unione e l'ASEAN. La cooperazione può eventualmente offrire sostegno all'integrazione e al potenziamento dell'ASEAN.

2. Le Parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso connesse, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. Detta cooperazione, eventualmente intesa, in particolare, a sostenere la realizzazione delle riforme socio-economiche del Vietnam, potrà contemplare interventi di potenziamento della capacità consistenti nell'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti conformemente con le strategie di aiuti allo sviluppo del donatore.

## **TITOLO II**

### **COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

#### Articolo 5

##### **Principi generali**

1. La cooperazione allo sviluppo è essenzialmente mirata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, all'eliminazione della povertà, allo sviluppo sostenibile e all'integrazione nell'economia mondiale. Gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo tengono conto delle strategie e dei programmi di sviluppo socioeconomico del Vietnam. Le Parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo svolge un ruolo centrale per poter affrontare le sfide del Vietnam in materia di sviluppo.

2. Le Parti convengono di promuovere gli interventi di cooperazione nel rispetto delle rispettive procedure e risorse.

Articolo 6  
**Finalità della cooperazione**

Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle Parti mirano tra l'altro a:

- a) conseguire una crescita economica sostenuta;
- b) promuovere lo sviluppo umano e sociale;
- c) promuovere le riforme e lo sviluppo istituzionali;
- d) promuovere la sostenibilità e la riqualifica dell'ambiente, diffondere le migliori pratiche ambientali e tutelare le risorse naturali;
- e) prevenire le conseguenze dei cambiamenti climatici e tenerne conto;
- f) sostenere politiche e strumenti che favoriscano un'integrazione progressiva nell'economia e negli scambi mondiali.

Articolo 7  
**Forme di cooperazione**

1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le Parti concordano di svolgere attività a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche in ambito tripartito.

2. Le forme di cooperazione tra le Parti possono comprendere:

- a) l'elaborazione di programmi e progetti convenuti dalle Parti e relativa assistenza tecnica;
- b) il potenziamento della capacità tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le Parti;
- c) l'eventuale vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo;
- d) lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.

**TITOLO III**

**PACE E SICUREZZA**

Articolo 8  
**Lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa  
e relativi vettori**

1. La proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, presso destinatari statali o non, rappresenta per le Parti una delle maggiori minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali; le Parti ribadiscono tuttavia il diritto legittimo di svolgere ricerche, sviluppare, utilizzare, commerciare e trasferire tecnologie biologiche, chimiche e nucleari e relativi materiali ad usi pacifici, nel rispetto dei trattati e delle convenzioni cui hanno aderito. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che incombono loro in forza dei trattati e degli accordi

internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e dei pertinenti obblighi internazionali cui sono vincolate. Le Parti convengono che la presente disposizione è un elemento essenziale dell'accordo.

2. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:

a) disponendo quanto necessario alla firma o alla ratifica di tutti i trattati e accordi internazionali pertinenti e eventualmente all'adesione ad essi, e assolvendone in pieno gli obblighi;

b) creando, nei limiti delle rispettive capacità, un efficace sistema nazionale di controlli all'esportazione che verifichi l'esportazione e il transito delle merci aventi attinenza con le armi di distruzione di massa, anche per quanto riguarda il loro impiego finale finalizzato alle tecnologie a duplice uso, che, in linea con la risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, contempli sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione e che non intralci le attività di importazione e esportazione e le transazioni finanziarie regolari e lecite. A tal fine, è prevista la fornitura di assistenza, intesa peraltro al potenziamento della capacità.

3. Le Parti convengono di intrattenere un regolare dialogo politico che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

#### Articolo 9

##### **Cooperazione finalizzata alla lotta contro gli stupefacenti e contro le armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti**

1. Le Parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegale di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, compreso l'eccessivo accumulo, e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale; esse ribadiscono tuttavia il diritto legittimo di produrre, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per motivi di autodifesa e di sicurezza. A tale riguardo, le Parti ricordano gli aspetti rilevanti delle risoluzioni 64/50 e 64/51 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Le Parti convengono di garantire il rispetto e il pieno adempimento degli obblighi in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti, incumbenti loro in forza dei vigenti accordi internazionali cui hanno aderito e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali pertinenti, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sopprimere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, in tutti i loro aspetti.

3. Le Parti si impegnano ad avviare, se necessario, un dialogo finalizzato allo scambio di opinioni e informazioni, ad agevolare una comprensione comune delle questioni e dei problemi connessi al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e a rafforzare la propria capacità di prevenire, combattere e eliminare tale commercio.

#### Articolo 10

##### **Cooperazione in materia di lotta antiterrorismo**

Le Parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo, nel pieno rispetto del diritto, compresi la Carta delle Nazioni Unite, i diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale. In questo ambito le Parti convengono di potenziare la cooperazione in materia di prevenzione e repressione del terrorismo, conformemente alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, e alla dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo.

In particolare, le Parti si impegnano ad agire in tal senso:

- a) dando piena attuazione alla risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e alle altre risoluzioni ONU pertinenti, e disponendo quanto necessario ai fini della ratifica e della piena attuazione delle convenzioni e degli strumenti internazionali volti a combattere e prevenire il terrorismo;
- b) consultandosi regolarmente, in sede di comitato misto, su come cooperare per contrastare e prevenire il terrorismo;
- c) scambiandosi informazioni sui gruppi terroristici e sulle relative reti di sostegno, nel rispetto del diritto internazionale e nazionale, e, compatibilmente con i rispettivi programmi e strumenti, fornendo sostegno per potenziare la capacità di contrastare e prevenire il terrorismo;
- d) scambiandosi pareri sui mezzi e i metodi utilizzati per contrastare il terrorismo e l'istigazione a commettere atti terroristici, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiandosi esperienze su come prevenire il fenomeno;
- e) collaborando nell'intento di creare maggior consenso internazionale sulla lotta antiterrorismo, di rafforzarne il contesto normativo e di pervenire quanto prima ad un accordo sulla Convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU;
- f) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU onde attuare efficacemente la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
- g) condividendo le migliori pratiche per quanto riguarda la tutela dei diritti umani nella lotta antiterrorismo.

## Articolo 11

### **Cooperazione giudiziaria**

1. Le Parti convengono di cooperare su questioni di natura giuridica, al fine di potenziare lo Stato di diritto e le istituzioni a tutti i livelli e in tutti i settori connessi all'amministrazione della giustizia e all'applicazione della legge.

2. Le Parti convengono di cooperare al fine di potenziare la capacità del potere giudiziario e del sistema giuridico in materia civile e di procedura civile e in materia penale e di procedura penale, impegnandosi peraltro a scambiarsi informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.

3. Le Parti convengono inoltre di collaborare in materia giustizia penale internazionale. Esse ritengono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non

debbano rimanere impuniti e vadano efficacemente perseguiti adottando provvedimenti opportuni al livello adeguato.

4. Le Parti individuano nella Corte penale internazionale un'istituzione progressiva e indipendente il cui operato è finalizzato alla pace e alla giustizia internazionali. Le Parti concordano di cooperare al fine di potenziare il quadro giuridico atto a prevenire e a punire i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, e di prendere in considerazione la possibilità di aderire allo Statuto di Roma. Le Parti convengono che sarebbero proficui il dialogo e la cooperazione al riguardo.

## **TITOLO IV**

### **COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI**

#### **Articolo 12 Principi generali**

1. Le Parti istituiscono un dialogo avente ad oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni commerciali finalizzato ad intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.

2. Le Parti si impegnano a promuovere quanto più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse nel reciproco vantaggio. Esse si impegnano a realizzare condizioni di accesso ai mercati migliori e prevedibili predisponendo quanto necessario per non ostacolare gli scambi, in particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali, e adottando provvedimenti che garantiscano maggiore trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo campo dalle organizzazioni internazionali cui entrambe appartengono.

3. Riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile per lo sviluppo e che i regimi di preferenze commerciali, compreso il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), e il trattamento speciale e differenziato previsto dall'OMC si sono rivelati vantaggiosi per i paesi in via di sviluppo, le Parti si impegnano a consultarsi più intensamente per verificare l'effettiva attuazione di questi strumenti.

4. Nel dare attuazione al presente titolo, le Parti tengono conto dei rispettivi livelli di sviluppo.

5. Le Parti si tengono informate sulla definizione della politica commerciale e delle politiche connesse, quali quelle agricola, di sicurezza alimentare, di tutela dei consumatori e ambientale.

6. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, anche per quanto riguarda la soluzione di problemi commerciali e i programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità necessari a risolvere i problemi commerciali che sorgono, tra l'altro, nei settori di cui al presente titolo.

7. Nell'intento di mettere a frutto le singole potenzialità e la complementarietà economica tra di esse, le Parti si impegnano ad esplorare e cercare ulteriori opportunità e soluzioni per

potenziare le relazioni in materia di scambi e investimenti anche, eventualmente, negoziando accordi di libero scambio o di altra natura vantaggiosi per entrambe.

#### Articolo 13

### **Sviluppo del commercio**

1. Le Parti si impegnano a sviluppare, diversificare e intensificare gli scambi tra di esse e a rendere più competitivi i rispettivi prodotti sui mercati nazionali, regionali e internazionali. Nel perseguire questo obiettivo, la cooperazione tra le Parti mette l'accento, nello specifico, sul potenziamento della capacità in una serie di ambiti: strategie di sviluppo commerciale; ottimizzazione delle potenzialità commerciali, comprese le preferenze SPG; competitività; promozione dei trasferimenti tecnologici tra imprese; trasparenza delle politiche, delle normative e delle regolamentazioni; informazioni sui mercati; sviluppo istituzionale; costituzione di reti a livello regionale.

2. Per promuovere gli scambi e gli investimenti tra di esse, le Parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi complementari di assistenza.

#### Articolo 14

### **Questioni sanitarie e fitosanitarie e benessere degli animali**

1. Le Parti ribadiscono i diritti e gli obblighi derivanti loro dall'Accordo OMC sulle questioni sanitarie e fitosanitarie.

2. Negli scambi fra di esse, le Parti intensificano la cooperazione e lo scambio di informazioni sulle procedure normative, di attuazione, certificazione, ispezione e controllo in materia sanitaria e fitosanitaria, nell'ambito dell'Accordo OMC sulle questioni sanitarie e fitosanitarie, della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, dell'Ufficio internazionale delle epizootie e della commissione del CODEX Alimentarius.

3. Le Parti convengono inoltre di cooperare sulle questioni sanitarie e fitosanitarie e, tramite il potenziamento della capacità e l'assistenza tecnica, di promuovere una cooperazione adeguata alle necessità specifiche di ciascuna Parte e che consenta loro di prestarsi assistenza per garantire conformità tra i rispettivi quadri normativi, anche in materia di sicurezza alimentare, aspetti fitosanitari e veterinari e impiego delle norme internazionali.

4. Le Parti convengono di cooperare, all'occorrenza, in materia di benessere degli animali, anche tramite interventi di assistenza tecnica e potenziamento della capacità intesi ad innalzare gli standard in questo settore.

5. Le Parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

#### Articolo 15

### **Ostacoli tecnici agli scambi**

1. Le Parti promuovono l'uso degli standard internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sugli standard, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformità, segnatamente nel quadro dell'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

2. Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, incoraggiano misure atte a colmare il divario tra di esse in fatto di valutazione della conformità e standardizzazione e a rendere più convergenti e compatibili i rispettivi sistemi. Le Parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilità di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse.

3. La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacità. All'occorrenza, le Parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

## Articolo 16

### **Cooperazione in materia doganale e di facilitazione degli scambi commerciali**

1. Le Parti:

- a) condividono esperienze e migliori pratiche al fine di semplificare le esportazioni, le importazioni e altre procedure doganali, esplorando le varie possibilità;
- b) garantiscono la trasparenza delle regolamentazioni doganali e di facilitazione degli scambi;
- c) sviluppano la cooperazione sulle questioni doganali e elaborano dispositivi efficaci per l'assistenza amministrativa reciproca;
- d) si impegnano a far convergere le loro posizioni e a elaborare azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda la facilitazione degli scambi.

2. Le Parti prestano particolare attenzione, tra l'altro:

- a) a potenziare gli scambi internazionali sotto l'aspetto della sicurezza;
- b) a garantire una tutela più efficace ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale;
- c) ad assicurare un approccio che equilibri la facilitazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarità.

3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità futura di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, nell'alveo giuridico definito dall'accordo.

4. Le Parti si impegnano a mobilitare le risorse di assistenza tecnica per sostenere l'attuazione della cooperazione in materia doganale e della regolamentazione in materia di facilitazione degli scambi di cui al presente accordo.

## Articolo 17

### **Investimenti**

Le Parti incentivano i flussi di investimenti creando un clima più stabile e attraente grazie ad un dialogo regolare inteso ad una maggiore comprensione e cooperazione in materia, vagliando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, promuovendo norme stabili, trasparenti e aperte e garantendo ai propri investitori di operare in condizioni di parità.

#### Articolo 18

##### **Politica della concorrenza**

1. Le Parti preservano le norme della concorrenza e le relative autorità garanti e applicano dette norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde garantire maggiore certezza giuridica nei rispettivi territori.

2. A tal fine, in fase di elaborazione e applicazione delle norme e delle regole della concorrenza, le Parti possono varare interventi di potenziamento della capacità e altre attività di cooperazione, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dei rispettivi strumenti e programmi di cooperazione.

#### Articolo 19

##### **Servizi**

Le Parti istituiscono un dialogo regolare che consenta loro segnatamente di: scambiarsi informazioni sui rispettivi contesti regolamentari al fine di individuare le migliori pratiche; promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, anche del commercio elettronico; rendere più accessibili le fonti di capitale e le tecnologie; facilitare gli scambi di servizi tra entrambe le regioni e sui mercati dei paesi terzi.

#### Articolo 20

##### **Tutela dei diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti ribadiscono di ascrivere grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e al pieno assolvimento degli impegni internazionali in materia, al fine di garantire una tutela adeguata e efficace di detti diritti, nel rispetto delle pertinenti norme e/o accordi internazionali, quali l'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) e la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), dotandosi di strumenti di attuazione efficienti.

2. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda i dispositivi atti a facilitare la tutela e la registrazione delle rispettive indicazioni geografiche nei territori di ciascuna di essa, prendendo in considerazione le norme, le pratiche e gli sviluppi internazionali in questo settore e compatibilmente con le rispettive capacità.

3. La cooperazione si realizza secondo le modalità convenute dalle Parti, anche scambiandosi informazioni e esperienze sui seguenti aspetti: applicazione pratica, promozione, diffusione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela, attuazione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione delle violazioni, lotta alla pirateria e alla contraffazione, o ancora la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti.

## Articolo 21

### **Maggiore partecipazione degli attori economici**

1. Le Parti incentivano e agevolano l'operato delle rispettive camere di commercio e industria e la cooperazione tra le rispettive associazioni di categoria al fine di promuovere gli scambi e gli investimenti negli ambiti ritenuti di interesse reciproco.
2. Le Parti incoraggiano un dialogo tra i rispettivi enti di regolamentazione e attori del settore privato che porti sugli ultimi sviluppi del clima degli scambi e degli investimenti, sulle necessità di sviluppo del settore privato e su uno scambio di opinioni circa i quadri strategici atti a potenziare la competitività delle imprese.

## Articolo 22

### **Consultazioni**

Onde garantire sicurezza e prevedibilità alle loro relazioni commerciali bilaterali, le Parti convengono di consultarsi quanto prima possibile e in tempi rapidi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti che potrebbero sorgere nell'ambito delle questioni commerciali o connesse agli scambi di cui al presente titolo.

## **TITOLO V**

### **COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA**

## Articolo 23

### **Lotta alla criminalità organizzata**

Le Parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. La cooperazione in questo settore intende in particolare attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e la Convenzione ONU contro la corruzione.

## Articolo 24

### **Cooperazione finalizzata alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo**

1. Le Parti convengono sulla necessità di adoperarsi e cooperare onde evitare il cattivo impiego dei rispettivi sistemi finanziari, anche a fini di riciclaggio dei proventi di tutte le attività illecite gravi, come raccomanda la task force Azione finanziaria (FATF).
2. Le Parti convengono di promuovere la formazione e l'assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consente in particolare lo scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità competenti delle Parti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, sulla base di standard in materia di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo adeguati e equivalenti a quelli adottati dalle Parti e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force Azione finanziaria (FATF).

## Articolo 25

### **Cooperazione in materia di lotta agli stupefacenti**

1. Le Parti collaborano ai fini di un'impostazione globale e equilibrata che garantisca un'azione e un coordinamento efficaci tra le autorità competenti, anche in materia di applicazione della legge, dogane, sanità, giustizia e affari interni e con le autorità di altri settori pertinenti, nell'intento di ridurre l'offerta (compresa la coltura illegale del papavero da oppio e la produzione di droghe di sintesi), il traffico e la domanda di stupefacenti e le relative conseguenze sui consumatori e sulla società in senso lato, e di rendere più efficace il controllo dei precursori.

2. Le Parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le azioni si fondano su principi concordati, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito, con la Dichiarazione politica e con la Dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga e le misure per migliorare la cooperazione internazionale al fine di combattere il problema mondiale della droga, adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle droghe del giugno 1998, e con la Dichiarazione politica e il Piano d'azione adottati in occasione della 52<sup>a</sup> sessione della commissione Stupefacenti dell'ONU nel marzo 2009.

3. La cooperazione tra le Parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di istituzioni e centri di informazione e di monitoraggio nazionali; formazione del personale; ricerca sugli stupefacenti; sforzi intesi a ridurre la domanda di stupefacenti e relativi danni; cooperazione giudiziaria e di polizia; controllo efficace sui precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

#### Articolo 26

#### **Protezione dei dati personali**

1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, ove necessario, come quelle contenute negli strumenti internazionali cui hanno aderito.

2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.

### **TITOLO VI**

#### **SVILUPPO SOCIOECONOMICO E ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE**

#### Articolo 27

#### **Cooperazione in materia di migrazione**

1. Le Parti ribadiscono l'importanza di sforzi congiunti per gestire i flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le Parti instaurano un dialogo globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione della migrazione tengono conto delle problematiche connesse al fenomeno.

2. La cooperazione, basata su una valutazione delle esigenze specifiche condotta dalle Parti in reciproca consultazione, si realizza nel rispetto delle pertinenti normative in vigore nell'Unione e in Vietnam e riguarda tra l'altro:

- a) le cause di fondo della migrazione;
- b) un dialogo globale sulla migrazione legale inteso, come consensualmente convenuto, a istituire i dispositivi atti a favorire le opportunità di migrazione legale;
- c) lo scambio di esperienze e pratiche per quanto riguarda l'adesione alle e l'attuazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo del 1967, soprattutto i principi di "non respingimento" e di "ritorno volontario";
- d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la parità di trattamento, le politiche di integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente, l'istruzione e la formazione, le misure contro il razzismo e la xenofobia;
- e) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti e di protezione delle vittime di tale tratta;
- f) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, e la promozione del ritorno volontario di quanti soggiornano illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
- g) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio;
- h) le questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere;
- i) il potenziamento delle capacità tecniche e umane.

3. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le Parti convengono inoltre quanto segue:

- a) una volta che le competenti autorità del Vietnam abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, che la persona da riammettere è di nazionalità vietnamita, il Vietnam riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta delle autorità competenti di quello Stato e senza indebiti ritardi;
- b) una volta che le competenti autorità dello Stato membro interessato abbiano determinato, conformemente alle normative nazionali o ai pertinenti accordi in vigore, la nazionalità della persona da riammettere, ciascuno Stato membro riammette i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio del Vietnam, su richiesta delle autorità competenti del Vietnam e senza indebiti ritardi.

Le Parti forniscono a tal fine documenti d'identità adeguati ai propri cittadini. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento d'identità o non dispone di altre prove a tal fine, su richiesta del Vietnam o dello Stato membro interessato, le competenti autorità dello Stato membro interessato o del Vietnam dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.

4. Nel rispetto delle normative e delle procedure rispettive, le Parti potenziano la cooperazione in materia di riammissione nell'intento di negoziare, su richiesta di una Parte e come consensualmente convenuto, un accordo tra l'UE e il Vietnam di riammissione dei rispettivi cittadini.

## Articolo 28

### **Istruzione e formazione**

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione e formazione, nel debito rispetto della diversità, al fine di migliorare la comprensione reciproca; esse convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunità di formazione in Vietnam e nell'Unione.

2. Le Parti pongono inoltre l'accento sulle misure volte ad instaurare contatti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore e agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture nell'ambito dei programmi UE in materia di istruzione e cultura attuati nel sud-est asiatico e dell'esperienza acquisita da entrambe in questo campo.

3. Entrambe le Parti convengono inoltre di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus e i programmi di formazione per interpreti di conferenza, e di incoraggiare gli istituti di istruzione superiore dell'Unione e del Vietnam a cooperare a corsi di laurea e a programmi di ricerca congiunti nell'intento di incentivare la cooperazione accademica e la mobilità.

4. Le Parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di reciproco interesse riguardanti la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore e dei sistemi di formazione tecnica e professionale, con eventuali misure di assistenza tecnica intese, tra l'altro, a migliorare il quadro delle qualifiche e a garantire livelli di qualità più elevati.

## Articolo 29

### **Sanità**

1. Le Parti convengono di cooperare in materia di sanità al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale, segnatamente potenziando il sistema sanitario, anche sotto il profilo delle cure mediche e della copertura sanitaria.

2. La cooperazione si realizza essenzialmente tramite:

a) programmi di potenziamento del settore della sanità, intesi anche a migliorare i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e il benessere sociale;

b) attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire e controllare tempestivamente forme epidemiche, quali l'influenza aviaria e pandemica, e altre principali malattie trasmissibili;

c) accordi internazionali in materia sanitaria, nello specifico la Convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il Regolamento sanitario internazionale;

d) norme di sicurezza alimentare, compresa una rete di controlli automatici sulle importazioni alimentari, come previsto all'articolo 14;

e) scambio di informazioni e di esperienze sulle strategie e sulle regolamentazioni riguardanti i prodotti farmaceutici e le attrezzature mediche, come consensualmente convenuto;

f) prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute, unitamente alla vigilanza e alla gestione di dette malattie.

3. Riconoscendo l'importanza dell'ulteriore modernizzazione del settore sanitario, le Parti convengono di potenziare la capacità e l'assistenza tecnica in questo ambito.

### Articolo 30

#### **Ambiente e risorse naturali**

1. Le Parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.

2. Le Parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

3. Le Parti convengono di collaborare per favorire il reciproco sostegno delle politiche ambientali e per far sì che le problematiche ambientali siano inserite in tutti i settori di cooperazione.

4. Le Parti si impegnano a proseguire e approfondire la cooperazione soprattutto sotto i seguenti aspetti:

a) promuovere la propria partecipazione attiva all'attuazione degli accordi ambientali multilaterali cui hanno aderito, tra cui le Convenzioni di Basilea, Stoccolma e Rotterdam;

b) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;

c) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi o di mercato;

d) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le sostanze che riducono lo strato di ozono;

e) migliorare la qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, la sicurezza delle sostanze chimiche, la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;

f) assicurare lo sviluppo sostenibile e la protezione delle aree forestali, promuovendo tra l'altro la gestione sostenibile delle foreste, la certificazione forestale, le misure di contrasto del disboscamento illegale e relativo commercio, e l'integrazione dello sviluppo forestale nella crescita delle comunità locali;

g) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e la designazione e tutela delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, tenendo in debita considerazione le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone;

- h) proteggere e preservare l'ambiente costiero e marino promuovendo una gestione efficiente delle risorse del mare onde garantirne uno sviluppo sostenibile;
- i) tutelare i suoli, preservarne le funzioni e garantire una gestione fondiaria sostenibile;
- j) potenziare la capacità di gestione fondiaria, garantire un'economia fondiaria trasparente e il corretto funzionamento del mercato immobiliare nel rispetto dei principi di una gestione fondiaria sostenibile e dei pari diritti degli interessati, onde garantire un impiego efficace e la tutela delle risorse ambientali ai fini dello sviluppo sostenibile.

5. A tal fine, le Parti si impegnano a potenziare la cooperazione in ambito bilaterale e multilaterale, anche tramite programmi di assistenza tecnica volti a promuovere lo sviluppo, il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente, e tramite iniziative e accordi di partenariato nel reciproco vantaggio, per poter conseguire quanto prima gli obiettivi di sviluppo del millennio.

### Articolo 31

#### **Cooperazione in materia di cambiamenti climatici**

1. Le Parti convengono di cooperare al fine di accelerare la lotta ai cambiamenti climatici e alle relative conseguenze in termini di degrado ambientale e povertà, di promuovere strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai relativi effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, e di indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio.

2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:

- a) contrastare i cambiamenti climatici nell'intento generale di operare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, tramite azioni concrete di attenuazione, in linea con i principi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);
- b) migliorare le prestazioni energetiche delle rispettive economie, promuovendo l'efficienza e il risparmio energetici e l'utilizzo di energia sicura e sostenibile da fonti rinnovabili, e operare il passaggio verso una produzione ecologica che contribuisca a spianare la strada alla rivoluzione dell'energia verde;
- c) promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili per le proprie economie, che contribuiscano a ridurre al minimo la pressione sugli ecosistemi, suoli e clima compresi;
- d) adeguarsi alle inevitabili conseguenze negative dei cambiamenti climatici, anche contemplando misure di adattamento nelle rispettive strategie e nella pianificazione per la crescita e lo sviluppo in tutti i settori e a tutti i livelli.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, le Parti:

- a) intensificano il dialogo politico e la cooperazione a livello tecnico;
- b) promuovono la cooperazione sulle attività di ricerca e sviluppo e sulle tecnologie a basse emissioni di carbonio;
- c) intensificano la cooperazione finalizzata ad interventi di attenuazione adeguati a livello nazionale, a piani di crescita a basse emissioni, a programmi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di catastrofi;

- d) intensificano lo sviluppo della capacità e delle istituzioni al fine di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici;
- e) promuovono le azioni di sensibilizzazione, rivolte soprattutto alle popolazioni più esposte o che vivono in aree vulnerabili, e agevolano la partecipazione delle comunità locali agli interventi in risposta ai cambiamenti climatici.

## Articolo 32

### **Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale**

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze più assidui, soprattutto nei seguenti ambiti:

- a) politica agricola e situazione dell'agricoltura a livello internazionale;
- b) facilitazione degli scambi reciproci di piante, animali e relativi prodotti, sviluppo e promozione dei mercati;
- c) politica di sviluppo nelle zone rurali;
- d) politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualità, soprattutto quelli biologici o protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo);
- e) benessere degli animali;
- f) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie;
- g) sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
- h) promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, dando applicazione all'iniziativa FLEGT (normative, governance e commercio nel settore forestale) e attuando l'Accordo di partenariato volontario;
- i) ricerca sull'ereditarietà, selezione di razze animali e varietà vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualità, ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terrestri e acquatici;
- j) attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della povertà nelle aree periferiche e rurali;
- k) sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi.

2. Le Parti convengono di vagliare le possibilità di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttività animale e vegetale e la qualità dei prodotti; esse convengono inoltre di prendere

in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacità intesi a sviluppare la capacità gestionale in materia.

#### Articolo 33

##### **Cooperazione in materia di parità di genere**

1. Le Parti cooperano al fine di intensificare le strategie e i programmi che affrontano le questioni di genere, di potenziare la capacità istituzionale e amministrativa e di sostenere l'attuazione di strategie nazionali sulla parità di genere, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parità a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira in particolare a garantire alle donne un maggiore accesso alle risorse necessarie al pieno godimento dei diritti fondamentali.

2. Le Parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:

- a) garantire che le strategie, le politiche e i programmi di sviluppo tengano debitamente conto delle questioni di genere;
- b) consentire lo scambio di esperienze e modelli per la promozione della parità di genere e a promuovere l'adozione di misure positive in favore delle donne.

#### Articolo 34

##### **Cooperazione in materia di residuati bellici**

Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione finalizzata allo sminamento, all'eliminazione di bombe e altri ordigni inesplosi e al rispetto dei trattati internazionali cui hanno aderito, tenendo presente gli altri strumenti internazionali pertinenti. Le Parti convengono pertanto di cooperare tramite:

- a) la condivisione di esperienze, il dialogo, il potenziamento della capacità gestionale, la formazione di esperti, ricercatori e specialisti, l'assistenza mirata a sviluppare la capacità, compatibilmente con le procedure nazionali intese ad affrontare le suddette questioni;
- b) la comunicazione e l'informazione su come prevenire gli incidenti causati da mine e ordigni e la riabilitazione e il reinserimento sociale delle vittime.

#### Articolo 35

##### **Cooperazione in materia di diritti umani**

1. Le Parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare i diritti umani, anche tramite l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani cui hanno aderito. La cooperazione prevede l'assistenza tecnica a tal fine.

2. La cooperazione comprende, tra l'altro:

- a) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a tale tema;
- b) il potenziamento delle istituzioni che si occupano di diritti umani;
- c) il potenziamento dell'attuale dialogo in materia di diritti umani;

d) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

#### Articolo 36

##### **Riforma della pubblica amministrazione**

Sulla base di una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca, le Parti convengono di cooperare al fine di ristrutturare e rendere più efficace le rispettive pubbliche amministrazioni, tra l'altro:

- a) migliorando l'efficienza organizzativa, anche tramite il decentramento;
- b) rendendo più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;
- c) migliorando la gestione delle finanze pubbliche e i meccanismi di responsabilità, conformemente alle normative e ai regolamenti rispettivi;
- d) migliorando il quadro legislativo e istituzionale;
- e) potenziando la capacità di elaborare e attuare politiche (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);
- f) potenziando la capacità dei dispositivi e degli enti di applicazione della legge;
- g) riformando il servizio pubblico, gli enti e le procedure amministrative;
- h) potenziando la capacità di ammodernamento dell'amministrazione pubblica.

#### Articolo 37

##### **Associazioni e organizzazioni non governative**

1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale delle associazioni e delle organizzazioni non governative, tra cui le parti sociali, nel processo di cooperazione di cui al presente accordo.

2. Nel rispetto dei principi democratici e in conformità delle disposizioni di legge e delle regole amministrative di ciascuna Parte, le associazioni e le organizzazioni non governative possono:

- a) partecipare al processo decisionale;
- b) essere informate e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, e in tutte le fasi del processo di sviluppo;
- c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave;
- d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.

#### Articolo 38

##### **Cultura**

1. Le Parti convengono di promuovere una cooperazione culturale articolata, nel debito rispetto della diversità, finalizzata a approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture.

2. Le Parti si impegnano ad adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversità. In tal senso, le Parti convengono di continuare a cooperare nell'ambito del vertice Asia-Europa (ASEM) a sostegno delle attività della Fondazione Asia-Europa (ASEF). A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attività di partenariato e cooperazione di lungo respiro tra i rispettivi istituti culturali.

3. Le Parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l'UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale e tutelare il patrimonio culturale. In tal senso, esse convengono di promuovere la ratifica della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 e di intensificare la cooperazione finalizzata alla sua attuazione, ponendo l'accento sul dialogo politico e integrando le tematiche culturali nelle strategie di sviluppo sostenibile e di riduzione della povertà, affinché, agevolando lo sviluppo delle industrie culturali, possa fiorire un settore culturale dinamico. Le Parti ribadiscono l'impegno volto ad incoraggiare la ratifica della convenzione da parte di altri Stati.

#### Articolo 39

#### **Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica in settori di reciproco interesse, tra cui industria, energia, trasporti, ambiente (soprattutto per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la gestione delle risorse naturali, ed es. pesca, foreste e sviluppo rurale), agricoltura, sicurezza alimentare, biotecnologie, sanità e salute animale, tenendo conto delle politiche e dei programmi di cooperazione rispettivi.

2. Tale cooperazione si propone, tra l'altro, di:

- a) favorire gli scambi di informazioni e know-how in ambito scientifico-tecnologico, specie in merito all'attuazione di politiche e programmi;
- b) promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra comunità scientifiche, centri di ricerca, università e industrie;
- c) incentivare la formazione scientifica e tecnologica delle risorse umane;
- d) promuovere una maggiore applicazione della ricerca scientifica e tecnologica ai fini dello sviluppo sostenibile e per migliorare il livello di vita.

3. La cooperazione assume le seguenti forme:

- a) progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- b) scambio di informazioni, conoscenze e esperienze tramite l'organizzazione comune di seminari, workshop, riunioni, simposi e conferenze in ambito scientifico;
- c) formazione e scambio di scienziati e giovani ricercatori nel quadro di programmi di mobilità e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori pratiche;

d) altre forme consensualmente convenute dalle Parti.

4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese. Le attività della cooperazione, incentrata sui principi di reciprocità, parità di trattamento e sul vantaggio reciproco, garantiscono una tutela adeguata della proprietà intellettuale.

5. La cooperazione dà specifica priorità tra l'altro ai seguenti ambiti:

a) promuovere e facilitare l'accesso alle strutture di ricerca individuate ai fini dello scambio e della formazione dei ricercatori;

b) far sì che gli investimenti e i programmi e/o i progetti ufficiali di assistenza allo sviluppo tengano sempre più conto del fattore ricerca e sviluppo.

5. Le Parti si impegnano a mobilitare le risorse finanziarie al fine di sostenere la cooperazione scientifica e tecnologica di cui al presente accordo, compatibilmente con le rispettive capacità.

6. Le Parti convengono di approfondire il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente la cittadinanza alle possibilità offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

#### Articolo 40

#### **Cooperazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in quanto elementi chiave della società moderna, rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le Parti convengono di scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo socioeconomico.

2. La cooperazione in questo settore è intesa tra l'altro a:

a) facilitare il dialogo sui diversi aspetti dello sviluppo delle TIC;

b) potenziare la capacità in materia di TIC, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane;

c) interconnettere e rendere interoperabili le reti e i servizi delle Parti e del sud-est asiatico;

d) standardizzare e diffondere nuove TIC;

e) promuovere tra le Parti la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sulle TIC;

f) approfondire le questioni e/o gli aspetti delle TIC connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cybercriminalità;

g) valutare la conformità delle telecomunicazioni e delle attrezzature radio;

h) cooperare e scambiare esperienze e migliori pratiche sull'introduzione capillare dell'informatica nella società e nella pubblica amministrazione;

- i) agevolare la cooperazione tra le istituzioni competenti e gli attori dei settori audiovisivo e dei media;
- j) incoraggiare ulteriormente la cooperazione tra le imprese delle Parti che si occupano di TIC, compreso il trasferimento di tecnologia.

## Articolo 41

### **Trasporti**

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di potenziare e ampliare le possibilità d'investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, in particolare le operazioni di ricerca e salvataggio, combattere la pirateria, garantire una più ampia convergenza regolamentare, ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

2. La cooperazione fra le Parti in questo settore è volta a promuovere:

a) lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, la pianificazione del trasporto urbano, la logistica dei trasporti, lo sviluppo dei trasporti pubblici e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali;

b) lo scambio di informazioni sul sistema di navigazione satellitare europeo (Galileo), avvalendosi dei pertinenti strumenti bilaterali e prestando particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;

c) azioni comuni nel settore dei servizi di trasporto aereo, anche tramite l'attuazione degli accordi vigenti, per esaminare il possibile sviluppo di relazioni e della cooperazione in materia tecnica e regolamentare in ambiti quale quello della sicurezza aerea e della gestione del traffico aereo al fine di favorire la convergenza regolamentare e rimuovere gli ostacoli per le imprese. Su questa base, le Parti valutano la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;

d) un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ai seguenti obiettivi: accesso illimitato, a condizioni commerciali, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali; impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi di riserva dei carichi; non introduzione di clausole di ripartizione del carico; diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi quelli ausiliari; trattamento nazionale e clausole NPF per l'accesso delle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte ai servizi ausiliari e portuali; questioni connesse ai servizi di trasporto "porta a porta";

e) l'applicazione delle norme anti-inquinamento e di sicurezza, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, e la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa ad una migliore osservanza delle normative internazionali. A tal fine, le Parti promuovono la cooperazione e l'assistenza tecniche sulle questioni connesse alla sicurezza dei trasporti, anche per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio e le indagini su vittime e sinistri.

## Articolo 42

### **Energia**

1. Le Parti concordano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:

- a) diversificare l'approvvigionamento energetico, onde garantire maggiore sicurezza; sviluppare forme di energia innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti sostenibili e la biomassa, compatibilmente con le specifiche condizioni nazionali, l'energia eolica e solare e la produzione di energia idroelettrica; sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a favorire gli investimenti, a garantire pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e integrare la problematica nei pertinenti settori strategici;
- b) razionalizzare l'impiego di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo una produzione, un trasporto, una distribuzione e un consumo finale energeticamente efficienti;
- c) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;
- d) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore tramite regole commerciali trasparenti e non discriminatorie;
- e) tener conto dei nessi tra l'accesso a servizi energetici abordabili e sviluppo sostenibile.

2. A tal fine, le Parti convengono di promuovere, nel reciproco vantaggio, i contatti e le attività di ricerca comuni e di potenziare l'assistenza tecnica e i progetti di sviluppo della capacità nell'ambito delle pertinenti sedi regionali sulle modalità di produzione pulite e sulla tutela ambientale. Entrambe le Parti esaminano ulteriori possibilità di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, nell'alveo dell'attuale quadro normativo e strategico.

#### Articolo 43

##### **Turismo**

1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo "Agenda 21 locale", le Parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

2. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione anche al fine di:

- a) salvaguardare e sfruttare al meglio il patrimonio naturale e culturale;
- b) attenuare le conseguenze negative del turismo;
- c) massimizzare i benefici dell'industria turistica per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, anche sviluppando forme di turismo ecologiche e culturali, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene;
- d) assicurare assistenza tecnica e potenziamento della capacità, anche tramite programmi di formazione rivolti a decisori e dirigenti del settore;
- e) incentivare l'industria turistica, anche spronando gli operatori turistici e le agenzie di viaggio di entrambe le Parti ad approfondire la cooperazione bilaterale e a intensificare la formazione.

#### Articolo 44

### **Cooperazione in materia di politica industriale e PMI**

Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese anche:

- a) scambiandosi informazioni e esperienze su come creare il quadro normativo e altre condizioni atti a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;
- b) promuovendo contatti e scambi tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni, creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali UE esistenti, e incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner, ivi comprese le tecnologie nuove e avanzate;
- c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e ai mercati, in particolare per quanto riguarda i servizi di contabilità e audit rivolti nello specifico alle microimprese e alle piccole imprese;
- d) agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei rispettivi settori privati e associazioni imprenditoriali;
- e) promuovendo la responsabilità sociale delle imprese e pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. La cooperazione in questo ambito si pone inoltre nell'ottica del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori sul mercato;
- f) conducendo, in determinati comparti industriali, progetti di ricerca comuni e iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione in materia di standard, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, come consensualmente convenuto.

#### Articolo 45

### **Dialogo in materia di politica economica**

Le Parti convengono di collaborare al fine di promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e strategie economiche e, coordinando le politiche economiche tramite dispositivi bilaterali e multilaterali esistenti nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali, di condividere esperienze in materia di reciproco interesse, compreso lo scambio di informazioni sul processo di riforma e privatizzazione delle imprese statali, nel rispetto delle normative e dei regolamenti rispettivi.

#### Articolo 46

### **Cooperazione in materia tributaria**

1. Nell'intento di potenziare e sviluppare le attività economiche e tenendo conto della necessità di elaborare un adeguato quadro regolamentare e amministrativo, le Parti si impegnano ad applicare i principi del buon governo in materia tributaria e a garantire la trasparenza e lo scambio di informazioni nell'ambito di accordi fiscali bilaterali tra il Vietnam e gli Stati membri dell'Unione. Esse convengono inoltre di intensificare lo scambio di

esperienze, il dialogo e la cooperazione in materia di lotta all'evasione fiscale e ad altre pratiche fiscali dannose.

2. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia fiscale al fine di potenziare la propria capacità regolamentare e amministrativa, anche tramite lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica.

3. Le Parti incentivano l'attuazione effettiva di accordi fiscali bilaterali tra il Vietnam e gli Stati membri dell'Unione e si impegnano a prendere in considerazione la conclusione di questo tipo di accordi in futuro.

#### Articolo 47

### **Cooperazione nel settore dei servizi finanziari**

Le Parti convengono di avviare un dialogo, finalizzato in particolare allo scambio di informazioni e esperienze sui rispettivi contesti regolamentari, e di intensificare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di audit, di sorveglianza e regolamentari del settore bancario, assicurativo o di altri comparti del settore finanziario, anche tramite programmi di potenziamento della capacità in ambiti di reciproco interesse.

#### Articolo 48

### **Cooperazione in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali**

1. Le Parti convengono di cooperare al fine di prevenire le catastrofi naturali e di reagirvi in modo efficace per ridurre al minimo le perdite in termini di vite umane e di risorse patrimoniali, naturali, ambientali e culturali, facendo sì che la riduzione del rischio diventi una problematica comune a tutti i settori e in tutti gli ambiti di intervento nazionali e locali.

2. Su queste basi, le Parti convengono di:

- a) condividere informazioni in merito al monitoraggio, alla valutazione, alla previsione e all'allarme rapido delle catastrofi naturali;
- b) potenziare la capacità attraverso lo scambio di esperienze e migliori pratiche in materia di prevenzione e attenuazione delle catastrofi naturali;
- c) fornirsi reciproco sostegno in termini di tecnologie, attrezzature specializzate e materiali necessari per gestire le catastrofi e reagire alle emergenze;
- d) intensificare il dialogo tra le rispettive autorità preposte a gestire le catastrofi naturali e a rispondere alle emergenze, al fine di sostenere e potenziare la cooperazione in materia.

#### Articolo 49

### **Pianificazione e sviluppo urbani e regionali**

1. Riconoscendo che la pianificazione e lo sviluppo urbani e regionali svolgono un ruolo centrale ai fini della crescita economica, della riduzione della povertà e dello sviluppo sostenibile, le Parti convengono di promuovere relazioni di cooperazione e partenariato in materia.

2. La cooperazione in materia di pianificazione e sviluppo urbani e regionali può assumere le seguenti forme:

a) scambio di esperienze sulle questioni attinenti ad una pianificazione e a uno sviluppo urbano e regionale sostenibili, anche in tema di:

- politiche in materia di pianificazione urbana e relative infrastrutture, pianificazione regionale e espansione urbana, preservazione e sviluppo delle città storiche;

- creazione di reti urbane con la partecipazione degli organismi gestionali centrali e locali, tra cui municipalità, associazioni, ONG, appaltatori e associazioni professionali;

- gestione dell'architettura, della pianificazione e dell'espansione degli spazi urbani avvalendosi degli strumenti del sistema di informazione geografica (SIG);

- pianificazione e sviluppo dei centri urbani, riassetto dei centri metropolitani e pianificazione ambientale dei centri urbani;

- relazioni fra zone urbane e zone rurali;

- sviluppo delle infrastrutture tecniche urbane, compresi il riassetto e il potenziamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, la costruzione della rete fognaria e dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi, la tutela ambientale e la salvaguardia del panorama urbano;

b) sostegno mirato alla formazione e allo sviluppo delle capacità degli amministratori centrali, regionali e locali in materia di pianificazione urbana e di gestione dell'architettura e del patrimonio architettonico;

c) cooperazione nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali UN-HABITAT e il World Urban Forum, tramite programmi di ricerca comuni e l'organizzazione di workshop e seminari per lo scambio di informazioni e esperienze in materia di pianificazione e sviluppo urbani, tra cui l'espansione urbana, la progettazione urbanistica e lo sviluppo territoriale e delle infrastrutture tecniche.

3. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione e consentire lo scambio di esperienze e informazioni tra le rispettive autorità regionali e urbane al fine di trovare soluzioni a problematiche complesse promuovendo lo sviluppo sostenibile.

#### Articolo 50

#### **Lavoro, occupazione e affari sociali**

1. Al fine di dare maggior peso alla dimensione sociale della globalizzazione, le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di lavoro, occupazione e affari sociali, estesa anche alle seguenti tematiche: lavoro, coesione regionale e sociale, salute e sicurezza sul posto di lavoro, uguaglianza di genere, sviluppo continuo delle competenze, sviluppo delle risorse umane, migrazione internazionale, lavoro dignitoso, sicurezza sociale.

2. Le Parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 ottobre 2005 e alla Dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5

luglio 2006). La cooperazione è compatibile e tiene conto delle caratteristiche di ciascuna Parte e della diversa natura delle rispettive situazioni socioeconomiche.

3. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite dalle convenzioni dell'OIL elencate nella Dichiarazione dell'OIL relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro del 1998 e da esse sottoscritte. Le Parti convengono di cooperare e prestarsi assistenza tecnica al fine di promuovere, all'occorrenza, la ratifica delle norme del lavoro internazionalmente riconosciute e di applicare in modo efficace le normative in materia di lavoro da essere ratificate.

4. Ferme restando le normative, le condizioni e le procedure applicabili nel paese ospitante e i rilevanti trattati e convenzioni internazionali cui hanno aderito, le Parti si impegnano a far sì che i cittadini dell'altra Parte, che svolgono regolarmente un'attività lavorativa nel territorio del paese ospitante, non siano discriminati in base alla cittadinanza per quanto riguarda, tra l'altro, le condizioni di lavoro, remunerazione e licenziamento, rispetto ai cittadini di altri paesi terzi.

5. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici consensualmente convenuti, il potenziamento della capacità, lo scambio politico e iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali, quali ASEM, UE-ASEAN e OIL.

#### Articolo 51 **Statistiche**

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione al fine di armonizzare e sviluppare metodologie statistiche, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati.

2. A tal fine, le Parti convengono di intensificare la cooperazione, anche in sede regionale e internazionale, con progetti di potenziamento della capacità o altri progetti di assistenza tecnica, estesa anche alla fornitura di software statistici moderni, al fine di ottenere dati statistici più attendibili.

### **TITOLO VII**

#### **QUADRO ISTITUZIONALE**

#### Articolo 52 **Comitato misto**

1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al massimo livello possibile, con il compito di:

- a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
- b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
- c) monitorare lo sviluppo di relazioni globali tra le Parti e formulare raccomandazioni su come conseguire gli obiettivi dell'accordo;

- d) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le Parti ed esaminare le relazioni da questi presentate;
  - e) scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;
  - f) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;
  - g) esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte in merito all'adempimento degli obblighi e intrattenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione accettabile ad entrambe, a norma dell'articolo 57.
2. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente ad Hanoi e a Bruxelles, in data fissata di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto istituisce sottocomitati e gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati e i gruppi di lavoro rendono conto dettagliatamente delle proprie attività.
4. Le Parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le Parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Articolo 53

#### **Risorse disponibili per la cooperazione**

- 1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
- 2. Le Parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Vietnam, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.

#### Articolo 54

#### **Clausola evolutiva**

- 1. Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. Tali accordi specifici formano parte integrante del contesto globale delle relazioni bilaterali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti per ampliare il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di attuazione.

#### Articolo 55

##### **Altri accordi**

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare con il Vietnam attività di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, con il Vietnam nuovi accordi di partenariato e cooperazione.

2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.

3. Gli accordi in vigore in settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dal presente accordo e rientrano nel quadro istituzionale comune.

#### Articolo 56

##### **Applicazione e interpretazione dell'Accordo**

1. Ciascuna Parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il comitato misto può comporre la vertenza formulando una raccomandazione.

#### Articolo 57

##### **Adempimento degli obblighi**

1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal presente accordo e assicurano il rispetto degli obiettivi e degli scopi in esso stabiliti.

2. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può prendere le misure del caso.

3. Salvo in caso di violazione di una clausola sostanziale dell'accordo, prima di procedere la Parte interessata fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione affinché esso possa pervenire ad una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

4. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 57, paragrafo 2, si intendono misure che, adottate conformemente al diritto internazionale, sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Le misure prescelte devono essere quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Esse vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.

## Articolo 58

### **Strutture**

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie a svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità dei regolamenti e delle norme interne delle Parti.

## Articolo 59

### **Dichiarazioni**

Le dichiarazioni allegate al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

## Articolo 60

### **Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio della Repubblica socialista del Vietnam.

## Articolo 61

### **Definizione delle Parti**

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

## Articolo 62

### **Sicurezza nazionale e diffusione delle informazioni**

Nessuna clausola del presente accordo può essere interpretata nel senso di chiedere a una delle Parti di fornire un'informazione la cui diffusione sia considerata contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza.

## Articolo 63

### **Entrata in vigore e durata**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo, valido per un periodo di cinque anni, è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, entro sei mesi dallo scadere di uno dei suddetti termini, una Parte non comunichi all'altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.
3. Eventuali modifiche al presente accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.

4. Il presente accordo può essere denunciato da una Parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ne ha ricevuto notifica.

#### Articolo 64

##### **Notifiche**

Le notifiche a norma dell'articolo 63 vengono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri del Vietnam.

#### Articolo 65

##### **Testo autentico**

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, estone, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto in duplice copia a ..... [luogo] il ..... [giorno e mese] duemila ...

L'Unione europea      La Repubblica socialista del Vietnam

Il Regno del Belgio

La Repubblica di Bulgaria

La Repubblica ceca

Il Regno di Danimarca

La Repubblica federale di Germania

La Repubblica di Estonia

L'Irlanda

La Repubblica ellenica

Il Regno di Spagna

La Repubblica francese

La Repubblica italiana

La Repubblica di Cipro

La Repubblica di Lettonia

La Repubblica di Lituania

Il Granducato di Lussemburgo

La Repubblica di Ungheria

Malta

Il Regno dei Paesi Bassi

La Repubblica d'Austria

La Repubblica di Polonia

La Repubblica portoghese

La Romania

La Repubblica di Slovenia

La Repubblica slovacca

La Repubblica di Finlandia

Il Regno di Svezia

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

## ALLEGATO

### **Dichiarazione comune sullo status di economia di mercato**

Le Parti intensificano la cooperazione al fine di pervenire quanto prima ad un riconoscimento rapido dello status di economia di mercato del Vietnam, nel rispetto delle relative procedure.

### **Dichiarazione unilaterale dell'Unione europea sul sistema delle preferenze generalizzate**

Riconoscendo la notevole importanza che il sistema delle preferenze generalizzate riveste per lo sviluppo del commercio, l'Unione europea si impegna a cooperare ulteriormente anche tramite il dialogo, gli scambi e le attività mirate a potenziare la capacità, nell'intento di garantire che il Vietnam si avvalga del suddetto sistema nel modo migliore, nel rispetto delle rilevanti procedure delle Parti, e tenuto conto dell'evoluzione della politica commerciale dell'Unione.

### **Dichiarazione comune sull'articolo 24 (Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo)**

Le Parti convengono che il comitato misto stila un elenco delle autorità competenti a scambiare le informazioni di cui al suddetto articolo.

### **Dichiarazione comune relativa all'articolo 57 (adempimento degli obblighi)**

Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che, conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 ("Convenzione di Vienna"), una "violazione di una clausola sostanziale dell'accordo" di cui all'articolo 57, paragrafo 3, consiste:

- a) nel disconoscimento dell'accordo non sancito dalla Convenzione di Vienna, oppure
- b) nella violazione di uno degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8.

In caso di violazione di una clausola sostanziale dell'accordo, la misura è immediatamente notificata all'altra Parte. Su richiesta dell'altra Parte, il comitato misto indice urgentemente, e comunque entro 30 giorni, consultazioni tra le Parti per procedere ad un esame approfondito di tutti gli aspetti della misura, oppure del suo fondamento, al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.